

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst;
- in subordine, annullare la decisione del comitato di valutazione della procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst, del 30 giugno 2022, di non prendere ulteriormente in considerazione la domanda del ricorrente, nella sua forma definitiva dopo il rigetto da parte dell'EIPO, in data 16 gennaio 2023, del reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari del 28 settembre 2022;
- condannare l'EIPO al pagamento, per un importo che stabilirà il Tribunale, di un adeguato risarcimento al ricorrente per i danni morali e immateriali dal medesimo subiti a seguito della decisione del comitato di valutazione della procedura di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD-Business Analyst contestata in via principale;
- condannare l'EIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell'EIPO dell'obbligo di rispettare l'articolo 4, paragrafo 1 lettere a), b), f) e paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d), f) e paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, nonché l'avviso di posto vacante.
 - Il ricorrente sostiene questo motivo in particolare affermando che l'EIPO, e, rispettivamente il comitato di valutazione, non hanno provveduto a valutare correttamente la sua idoneità alla posizione, non utilizzando le versioni più recenti dei documenti da lui forniti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il comitato di valutazione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione non assegnando alle sue risposte alle domande da 1 a 5 nella valutazione dei talenti (talent screener) il punteggio massimo ottenibile.
 - A sostegno del suo motivo, il ricorrente illustra e spiega le capacità e le esperienze menzionate nelle risposte a tali domande.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 116, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 maggio 2023 — LW / Commissione

(Causa T-232/23)

(2023/C 261/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LW (rappresentanti: S. Birenbaum-De Guchteneere e M. Tournay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto informativo per il 2020;
- ove necessario, annullare la decisione del valutatore d'appello del 13 luglio 2022 che ha confermato il rapporto informativo per il 2020 e ha respinto l'appello dell'11 marzo 2022 (numero di registrazione 507857);
- se del caso, annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 24 gennaio 2023, che ha respinto il reclamo proposto con una nota datata 7 settembre 2022 (numero di registrazione R/422/22);
- disporre il risarcimento dei danni morali subiti;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 43 dello Statuto del personale e sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione della Commissione C(2013)8985, del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto e le modalità di applicazione dell'articolo 44, primo comma, dello Statuto (le «DGE»), degli articoli 5, 6 e 7 delle DGE, sull'errore manifesto di valutazione, sull'abuso di potere e sulla violazione del principio di buona amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE, dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 25 dello Statuto del personale, sulla violazione dell'obbligo di motivazione, sull'errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 1d, paragrafo 1, dello Statuto del personale, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso proposto il 15 maggio 2023 — Acampora e.a./Commissione

(Causa T-261/23)

(2023/C 261/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Roberto Acampora (Napoli, Italia) ed altri 172 (rappresentante: E. Iorio, avvocatessa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione esplicita del 27 gennaio 2023 della Commissione europea (EMPL.C.1/BPM/kt (2023) 633265) che respinge la domanda di accesso GestDem n. 2023/0263 alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, emessa dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana ed alla successiva risposta di quest'ultima nella procedura di infrazione 2016/4081, relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari, nonché alla risposta dell'Italia;
- annullare la decisione implicita del 15 marzo 2023 della Commissione europea che respinge la domanda di conferma della decisione esplicita comunicando di non essere in grado, per motivi amministrativi, di rispondere alla domanda di conferma e di non potere indicare se e quando vi sarebbe stata una risposta esplicita;
- condannare la Commissione europea, in caso di opposizione, a sostenere le spese del giudizio.